

SCI CAI EDOLO

STATUTO

Aggiornato dall'Assemblea Straordinaria dei soci
in data 18 dicembre 2004

Capitolo I°

- Costituzione e scopo

- Art.1. E' costituita l'associazione sportiva denominata "**SCI CAI EDOLO** – associazione sportiva dilettantistica" con sede sociale in Edolo (BS), Piazza Martiri della Libertà.
- Art.2. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
- Art.3. Il suo scopo principale è quello di diffondere, favorire e promuovere la pratica degli sport invernali; esperienza questa, intesa come mezzo di educazione alla socialità, di maturazione umana, di cultura fisica. Non esclude, con ciò la possibilità di valide esperienze agonistiche e la ricerca e la valorizzazione di qualità individuali, che possano, tra l'altro, portare prestigio e credibilità all'Associazione e risultare di stimolo e propaganda all'attività sportiva.

Capitolo II°

- Soci

- Art.1. Sono previste le seguenti categorie di soci: **benemeriti** (nominati dall'assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemeritenze acquisite all'interno dell'associazione), **sostenitori** (sono coloro che pagano una quota annuale che non potrà in nessun caso essere inferiore al doppio della quota dei soci ordinari) e **ordinari** (sono coloro che prestano la loro attività all'interno dell'associazione e che pagano una quota annuale fissata ogni anno dal Consiglio Direttivo).
- Art.2. Il socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di accettare il presente statuto. L'impegno è annuale e si rinnova annualmente mediante versamento della quota associativa.
- Art.3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
- Art.4. La qualifica di socio si perde per dimissioni (da presentare per iscritto entro il 30 giugno di ogni anno per l'anno successivo), per morosità (in caso di mancato pagamento delle quote sociali entro il 31 gennaio di ogni anno sociale) e per radiazione (pronunciata nei confronti del socio i cui atteggiamenti e comportamenti contrastino con lo statuto, con la buona educazione sportiva, o che commetta mancanze e/o danneggi moralmente od economicamente l'associazione, i suoi soci).

- Art.5. I soci dimessi per morosità potranno venire riammessi con la procedura di cui all'art.2 e previo pagamento di tutte le quote arretrate.
- Art.6. A carico dei soci possono essere adottate oltre a quanto stabilito dall'art.4 anche i seguenti provvedimenti disciplinari:
- ammonizione
 - sospensione da ogni attività o da incarichi sociali per un periodo di tempo stabilito dal Consiglio Direttivo, comunque non superiore a un anno.
- Art.7. Tutte le sanzioni vengono deliberate dal Consiglio Direttivo ed immediatamente comunicate all'interessato.
- Art.8. La radiazione di un socio deve essere deliberata dall'assemblea dei soci a maggioranza semplice.
- Art.9. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Capitolo III°

- Assemblea dei soci

- Art.1. Organo sovrano di base è l'assemblea generale dei soci. E' il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
- Art.2. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
- Art.3. La convocazione avverrà minimo 15 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale invio di invito scritto agli associati.
- Art.4. L'assemblea ordinaria dei soci ha luogo, di norma, nel mese di settembre ogni tre anni, ed è convocata dal Presidente dello Sci Cai d'intesa con il Consiglio Direttivo.
- Art.5. Sono argomenti obbligatori dell'assemblea **ordinaria** triennale:
- Nomina dei componenti del Consiglio Direttivo
 - Nomina del Presidente
 - Nomina del Segretario
 - Nomina di due scrutatori tra i soci maggiorenni
 - Relazione morale e tecnica
 - Relazione finanziaria
- Art.6. L'assemblea dei soci si riunisce in sede **straordinaria** per deliberare in merito a:

- Modifiche da apportare allo statuto e redazione o modifica di eventuali altri regolamenti
- Scioglimento dell'associazione
- Indicazione del soggetto a cui destinare il residuo attivo all'atto di scioglimento dell'associazione.

Art.7. La convocazione dell'assemblea straordinaria può essere richiesta dal Consiglio Direttivo con maggioranza di due terzi dei componenti oppure da $\frac{1}{4}$ dei soci. I richiedenti dovranno presentare richiesta scritta al Presidente dell'associazione proponendo l'ordine del giorno. In ogni caso l'assemblea straordinaria dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta.

Art.8. L'assemblea straordinaria è inoltre indetta ad iniziativa del Presidente, e convocata entro 60 giorni, dall'accertata mancanza della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo.

Art.9. L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è valida quando sia presente, o rappresentato, almeno un terzo dei soci in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.10. Trascorsa mezz'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art.11. Hanno diritto di voto e di elettorato attivo tutti i soci che abbiano compiuto i diciotto anni entro il giorno in cui ha luogo l'assemblea. I soci al di sotto dei diciotto anni come sopra compiuti, sono rappresentati di diritto da un genitore; tale rappresentanza è cumulabile con le deleghe di cui all'art. 2.

Capitolo IV°

- Consiglio Direttivo

Art.1. Il Consiglio Direttivo dello Sci Cai è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 10 membri eletti a scrutinio segreto dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 11 Capitolo III.

Art.2. Gli eletti rimangono in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Art.3. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

- Art.4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente il 50% dei suoi componenti; le decisioni adottate sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
- Art.5. Per votazioni di provvedimenti disciplinari è richiesta la presenza dei 2/3 il Consiglio Direttivo.
- Art.6. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla Convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
- Art.7. Ogni componente il Direttivo può essere allontanato dopo tre assenze consecutive alle riunioni, senza plausibile giustificazione.
- Art.8. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma nella stagione agonistica almeno una volta al mese e su convocazione del Presidente; potrà inoltre riunirsi straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando venga presentata richiesta da parte di almeno 1/3 dei Consiglieri, senza formalità.
- Art.9. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- Esaminare le domande di ammissione dei soci.
 - Adottare i provvedimenti disciplinari.
 - Approvare il programma tecnico per la preparazione agonistica degli atleti nonché il programma sportivo sociale.
 - Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea.
 - Nominare i direttori sportivi che si potranno scegliere anche al di fuori del Consiglio Direttivo. In tal caso potranno partecipare al Consiglio Direttivo ma solamente con voto consultivo
 - Stabilire le date delle assemblee ordinarie dei soci e convocare quelle straordinarie quando lo reputi necessario o ne ricorrano le condizioni di cui all'art.7 capitolo III.
 - Attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
- Art.10. Il **Presidente** , per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante
- Art.11. Il **Presidente e il Consiglio Direttivo** sono responsabili del buon andamento finanziario dell'associazione.
- Art.12. Il **Vicepresidente** sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art.13. Il **Segretario** dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Presidente o del Consiglio Direttivo.

Art.14. Il **Direttore Tecnico Sportivo**, su delega del Consiglio Direttivo, viene incaricato della preparazione morale e tecnica degli atleti, predispone la partecipazione degli atleti alle singole gare, provvedendo alla migliore preparazione tecnica sciistica per quei soci non dediti all'agonismo.

Art.15. Qualora per dimissioni, per sospensione o altre cause, il Presidente non potesse portare a termine il proprio mandato, il Consiglio Direttivo ne eleggerà il successore che comunque non potrà rimanere in carica oltre la normale decadenza del Consiglio Direttivo.

Capitolo V°

- Scioglimento

Art.1. Lo scioglimento dello Sci Cai Edolo è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 2/3 dei soci esponenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dello Sci Cai Edolo deve essere presentata da almeno 2/3 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

Art.2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dello Sci Cai Edolo.

Art.3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Capitolo VI°

- Disposizioni finali

Art.1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° novembre e terminano il 31 ottobre di ciascun anno.

Art.2. Il patrimonio dello Sci Cai è così costituito:

- Dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo ed iscritte nel bilancio preventivo
- Dalle eventuali elargizioni fatte da soci e da terzi
- Dai contributi di enti ed associazioni
- Dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione
- Eventuali utili di gestione della propria attività

Art.3. Del presente statuto il Presidente dello Sci Cai Edolo dovrà firmarne almeno tre copie che dovranno essere depositate:

- una negli archivi dello Sci Cai Edolo
- una negli archivi dell'Assessorato allo sport del Comune di Edolo
- una negli archivi della sede del CSI di Vallecamonica.

Edolo, addì 18 dicembre 2004.

Il Presidente
(Roberto Vitali)

